

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale -

Porti di Trieste e Monfalcone

Direzione Tecnica

Area Servizi Forniture e Affidamenti

* * *

CONTRATTO D'APPALTO

relativo all'affidamento del servizio di pulizia di uffici ed ambienti vari dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale – porto di Trieste, della Circostrizione Doganale e della Guardia di Finanza nell'ambito portuale per un periodo di tre anni a basso impatto ambientale ai sensi del D.M. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2012 (appalto verde), tra

- l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale – Porto di Trieste, rappresentata dal Segretario Generale Mario Sommariva, nato a Genova il 19 giugno 1959, domiciliato per la carica presso la sede dell'Autorità stessa, delegato, ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale, alla firma del presente atto con decreto n. 1590 del 23 agosto 2019 del Presidente dell'Autorità, domiciliato per la carica presso la sede della stessa Autorità, documento allegato sub “A” al presente atto in copia formato .pdf per farne parte integrante e sostanziale, e

, nato a () il () 19 il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto in qualità di dell'operatore economico () , con sede legale in () – via n.

, domiciliato per la carica presso l'impresa che rappresenta, iscritta con il proprio numero _____ di codice fiscale all'Ufficio Registro delle Imprese di _____, e con il n. _____ di Repertorio Economico Amministrativo, giusta certificato della Camera di Commercio I.A.A. di _____, in possesso dell'attestazione di conformità ai requisiti della norma ISO 9001: _____ rilasciata da _____ con il n. _____, della norma SA 8000: _____ rilasciata da _____ con il n. _____, della norma ISO 14001: _____ rilasciata da _____ con il n. _____ e della norma BS OHSAS 18001: _____ rilasciata da _____ con il n. _____, documenti, in copia fotostatica dichiarata conforme ai sensi di legge, agli atti dell'Area Servizi Forniture e Affidamenti.

Premesso

che il Presidente dell'Autorità, con deliberazione n. 497/2019 del 29 luglio 2019 e con deliberazione n. 000/2019, ha approvato, tra l'altro, la perizia di spesa, completa di capitolato speciale d'appalto, documento unico di valutazione rischi, lista delle categorie di lavoro e modalità di aggiudicazione, relativa al servizio di pulizia di uffici ed ambienti vari dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale – porto di Trieste, Circoscrizione Doganale e Guardia di Finanza nell'ambito portuale per il periodo di tre anni (dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022), per l'importo a base d'appalto di 1.126.021,14 Euro, I.V.A. esclusa ed oneri per la sicurezza inclusi, ed ha autorizzato l'avvio delle procedure di gara mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 50/2016;

che l'Autorità, con bando di data _____ 2019, ha indetto per il giorno _____ 2019 la relativa gara mediante procedura aperta;

che il Presidente dell'Autorità, con decreto n. del 2019, ha nominato una Commissione giudicatrice interna preposta alle operazioni di gara;

che, terminati i lavori di detta Commissione con la proposta di aggiudicare l'appalto in favore dell'Impresa di , per l'importo complessivo di Euro, come si evince dai verbali della stessa, rispettivamente di data 2019, il Presidente dell'Autorità, con deliberazione n. /2019 del 2019, tra l'altro, ha approvato i verbali della Commissione, l'aggiudicazione definitiva del servizio per tre anni alla citata impresa per detto importo, e la stipula del relativo contratto;

che l'Autorità, con lettera a mezzo p.e.c. di data 2019 – prot. n. , ha provveduto a richiedere all'impresa la documentazione necessaria per la stipulazione del presente contratto;

che , a mezzo e-mail, ha anticipato la documentazione richiesta;

che è iscritta negli elenchi di cui all'articolo 1 – comma 52 della legge 190/2012 ed al DPCM 18 aprile 2013 (white list), come da nota del - prot. n. , della Prefettura – UTG di ;

Tutto ciò premesso e ritenuto valido dalle Parti, le stesse convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale - porto di Trieste, rappresentata dal Segretario Generale, affida in appalto all'operatore economico di (), che, a mezzo

dell'intervenuto suo *legale rappresentante*, accetta ed assume, l'esecuzione del servizio di pulizia di uffici ed ambienti vari dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale – porto di Trieste, della Circostrizione Doganale e della Guardia di Finanza nell'ambito portuale per un periodo di tre anni a basso impatto ambientale ai sensi del D.M. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2012 (appalto verde), come maggiormente descritto negli articoli 2 e 3 del Capitolato Speciale d'Appalto e nelle ventinove singole voci della Lista delle categorie di lavoro, il quale, per l'Amministrazione che rappresenta, promette e si obbliga di far pagare l'ammontare dell'appalto nei modi e termini convenuti nei successivi articoli. L'esecuzione dell'appalto è subordinata alla osservanza piena ed incondizionata di quanto specificato nel presente atto, nei suoi allegati e nell'offerta tecnica presentata in fase di gara.

Le prestazioni potranno subire, a richiesta dell'Autorità, delle variazioni sia in aumento che in diminuzione sino alla concorrenza di un quinto in più o in meno rispetto all'importo contrattuale senza che l'operatore economico abbia a pretendere compensi o indennizzi di sorta.

Art. 2 – Accesso alle aree interessate dal servizio

, si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire od a far eseguire, a perfetta regola d'arte, l'appalto di cui trattasi alle stesse condizioni espresse nell'articolo precedente. Si obbliga, inoltre, pena le sanzioni amministrative previste al riguardo, a munire il proprio personale impiegato nell'appalto di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore

di lavoro, tessera che dovrà essere esposta sia dai lavoratori stessi che dagli autonomi. Se sono occupati meno di dieci dipendenti, basterà la annotazione dei nominativi su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro, territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro.

Art. 3 – Allegati al contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, come se fossero qui di seguito letteralmente trascritti, sotto le rispettive lettere, i seguenti atti, i quali muniti delle firme digitali delle Parti contraenti, in segno di piena ed incondizionata accettazione, vengono qui allegati in copia fotostatica in formato .pdf:

Allegato A: decreto n. 1590 di conferimento di delega di firma;

Allegato B: atto costitutivo RTOE; (*eventuale*).

Gli allegati sub “A” (e “B”) non vengono muniti delle firme digitali delle Parti.

Formano, inoltre, parte integrante del presente atto, sebbene non materialmente allegati: capitolato speciale d’appalto, DUVRI - documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, dichiarazione di offerta economica dell’impresa, lista delle categorie di lavoro, documento di valutazione dei rischi dell’impresa, offerta tecnica.

Art. 4 – Importo del contratto

Il servizio oggetto del presente atto viene assunto da _____ per l’importo complessivo, al netto di I.V.A., di Euro _____ (diconsi _____), comprensivo di Euro _____ (diconsi _____) di oneri interferenziali per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Non sarà ammesso procedere alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applicherà il 1° comma dell'articolo 1664 del Codice Civile.

Nel corrispettivo è compreso tutto quanto occorre per dare compiuto il servizio secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati, nonché il compenso per tutti gli obblighi derivanti all'impresa dall'osservanza del capitolato speciale.

Art. 5 – Durata

A norma dell'articolo 11 del capitolato speciale, il servizio avrà la durata di tre anni (1095 giorni naturali e consecutivi), dal 1 (primo) gennaio 2020 al 31 (trentuno) dicembre 2022.

L'Autorità si riserva la facoltà di prorogare il termine contrattuale per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova gara per l'affidamento del servizio.

Art. 6 – Garanzia definitiva

(eventuale) Essendo l'operatore economico in possesso della certificazione di qualità aziendale della serie ISO 9001, di quella ambientale ISO 14001, di quella di responsabilità sociale ed etica SA 8000, e di quella in materia di sicurezza e salute dei lavoratori OHSAS 18001, come risulta dalle premesse, ai sensi del combinato disposto degli articoli 103 e 93 comma 7 del decreto legislativo 50/2016, il deposito cauzionale definitivo, da costituire a garanzia degli esatti adempimenti e degli obblighi assunti con il presente atto, viene fissato nella misura del % (percento) dell'importo netto di contratto e cioè in Euro (). --

 ha provveduto alla costituzione di una fidejussione dell'importo di Euro, come risulta dalla polizza n. ,

emessa in data 2019 da Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di
.....

Detta cauzione sarà progressivamente svincolata, nella misura dell'80% del suo importo, con le modalità previste dall'articolo 103 - comma 5 del decreto legislativo 50/2016, e del restante 20% all'approvazione da parte dell'Autorità del relativo certificato di regolare esecuzione, o, comunque, decorso un anno dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo sarà comunque sottoposto alle riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile.

Ai sensi dell'articolo 103 - comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016, l'Autorità avrà il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicataria per inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

L'Autorità potrà richiedere la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione verrà effettuata a valere sul prezzo da corrispondere all'impresa.

Art. 7 - Subappalto

L'operatore economico è tenuto ad eseguire in proprio il servizio compreso nel presente contratto, fatto salvo che la legge non disponga altrimenti in materia di subappalto o di cottimo.

ha dichiarato, ai sensi di legge, nell'offerta che intende/non intende subappaltare o concedere in cottimo alcune parti del servizio; pertanto, l'istituto dello stesso sarà regolato dall'articolo 105 del decreto

legislativo 50/2016.

L'impresa prende atto che l'Autorità potrà eventualmente autorizzare un subappalto solo dopo aver ricevuto tutta la documentazione, in corso di validità, richiesta all'uopo dalla legge in materia, e che i permessi per l'entrata nelle aree portuali delle maestranze del subappaltatore verranno rilasciati solo dopo l'autorizzazione.

L'impresa si impegna a comunicare all'Autorità senza ritardo ogni eventuale variazione negli assetti societari di subappaltatori e subcontraenti chiamati ad effettuare parte del servizio.

I contratti di subappalto dovranno contenere un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale il subappaltatore ed i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. Per permettere la verifica delle clausole contrattuali, dovrà trasmettere copia di tutti i contratti sottoscritti con i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al servizio.

Art. 8 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

Il presente contratto non può essere ceduto, neppure in parte, a pena di nullità.

I crediti maturati da _____ possono essere ceduti seguendo le disposizioni della legge 21 febbraio 1991 n. 52 e dell'articolo 106 – comma 13 del decreto legislativo 50/2016.

Nell'eventualità di cessioni di credito, anche i cessionari saranno tenuti ad indicare il CIG ed ad effettuare i pagamenti all'impresa cedente mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità, su conti correnti dedicati.

Art. 9 – Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

L'operatore economico si obbliga, sollevando l'Autorità da ogni responsabilità al riguardo, ad attuare nei confronti degli addetti impiegati nel servizio oggetto del presente contratto, anche se assunti fuori della Regione Friuli – Venezia Giulia, le condizioni normative ed economiche previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella Regione durante il periodo di svolgimento del servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modificazioni ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile stipulato successivamente.

L'operatore economico si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, per il periodo relativo all'esecuzione dell'appalto, fermo restando l'obbligo per l'appaltatore di applicare anche dopo la conclusione del servizio il contratto collettivo nazionale di riferimento.

L'operatore economico si obbliga, infine, a versare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento, nonché ad osservare le disposizioni di legge in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e prevenzione degli infortuni. I suddetti obblighi vincolano l'operatore economico anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle Associazioni di categoria stipulanti o receda da esse.

Ai sensi dell'articolo 26 - comma 4 del decreto legislativo 81/2008, l'Autorità risponderà in solido con _____, per tutti i danni per i quali il lavoratore dipendente non risulti indennizzato ad opera dell'I.N.A.I.L..

Ai sensi dell'articolo 29 - comma 2 del decreto legislativo 276/2003, l'Autorità è obbligata in solido con _____, entro il termine di due anni

dal termine dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti, nonché a provvedere agli obblighi, ove previsti, relativi al sostituto d'imposta, ai sensi delle disposizioni del D.P.R. n. 600/1973.

L'operatore economico dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, a persone o a cose tanto dell'Autorità che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione del servizio oggetto del presente atto.

Al riguardo, l'operatore economico ha prodotto la polizza annuale di assicurazione n. _____ di _____ Assicurazioni S.p.A., che copre tutti i danni subiti dall'Autorità e la responsabilità civile per danni causati a terzi durante l'esecuzione del servizio (massimale pari a 5.000.000,00 Euro per sinistro).

Poiché avrà scadenza il _____, _____ si obbliga a rinnovarla negli anni successivi alla stipula del presente atto, trasmettendo all'Autorità copia della quietanza.

_____ si impegna, per tutta la durata del contratto, ad assorbire, ai sensi dell'articolo 50 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'appaltatore uscente secondo i termini e le condizioni previste nelle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.2.2019. A tal fine, come previsto dall'art. 7 del Capitolato speciale, ha provveduto a consegnare il progetto di assorbimento atto ad illustrare le modalità di applicazione della clausola sociale

Art. 10 – Inottemperanza degli obblighi relativi al personale dell'appaltatore

In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente articolo,

accertata dall'Autorità o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Autorità medesima comunicherà all'appaltatore ed anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento, destinando tale somma a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sarà stato accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto quanto era loro dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita.

Per tale sospensione o ritardato pagamento, non potrà porre eccezioni all'Autorità, né avrà titolo a risarcimento per danni o corresponsione di interessi.

Art. 11 – Fatturazione e pagamenti

avrà diritto al pagamento dell'importo stabilito mediante trentasei rate mensili posticipate pari ognuna ad un trentaseiesimo dell'importo, al netto del ribasso d'asta.

La liquidazione dei pagamenti sarà obbligatoriamente subordinata all'ottenimento da parte dell'Autorità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) INPS – INAIL, in corso di validità, rilasciato dagli Enti competenti.

Al riguardo, verificandosi eventuali situazioni di irregolarità contributiva o retributiva, l'Autorità procederà direttamente al pagamento delle somme dovute, rivalendosi sugli importi spettanti all'impresa, e, se non sufficienti, sul deposito cauzionale definitivo, come già previsto dal precedente articolo otto.

Le fatture, in formato elettronico (Codice Univoco Ufficio UFEHCX –

Codice iPA APTri), emesse in conformità allo standard europeo EN16931:2017 e con l'obbligo del rispetto del Core Invoice Usage Specification (CIUS) previsto da EN16931-1:2017, che dovranno essere emesse nel mese successivo a quello di riferimento, dovranno necessariamente riportare l'oggetto del servizio, il numero di repertorio del contratto, il codice identificativo Gara (CIG) 80834290A3, il codice univoco di progetto (CUP) C99I19000020005, il numero di impegno di spesa (che verrà comunicato dal Direttore dell'esecuzione) e il numero di conto corrente dedicato su cui accreditare il pagamento.

L'impresa ha comunicato i seguenti conti correnti dedicati: della Banca - Filiale di , e della Banca - Filiale di .

I pagamenti saranno eseguiti, in via ordinaria, per mezzo di ordinativi, intestati all'appaltatore medesimo, tramite la Banca Nazionale del Lavoro - Sede di Trieste, mediante bonifico bancario, escluse tratte o ricevute bancarie, e verranno corrisposti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura.

L'impresa, a pena di nullità assoluta del presente atto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche, pena le sanzioni ivi previste.

Il pagamento sarà effettuato previa verifica dell'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ovvero dello stato e della misura delle somme eventualmente dovute dall'operatore economico.

L'eventuale presenza di debiti in misura almeno pari a cinquemila Euro,

I.V.A. compresa, comporterà la sospensione del pagamento della somma dovuta fino alla concorrenza della somma rilevata del debito, con le modalità di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008 n. 40.

L'operatore economico ha preventivamente indicato (codice fiscale) come persone delegate ad operare sui conti correnti sopra menzionati, nonché a quietanzare le somme ricevute in acconto e a saldo. Al riguardo l'appaltatore si obbliga a notificare tempestivamente alla Autorità la cessazione o la variazione della predetta persona. In difetto, nessuna responsabilità potrà essere attribuita all'Autorità per pagamenti a persone non più delegate ad operare sui predetti conti.

Se l'Autorità dovesse pagare in ritardo una fattura, avrà diritto alla corresponsione dei relativi interessi, al tasso legale, sulle somme dovute, fino alla data del pagamento della fattura. Saranno, inoltre, dovuti gli interessi moratori fino alla data dell'effettivo pagamento qualora il ritardo superi i sessanta giorni.

Il saggio degli interessi di mora, previsto ai comma precedenti, sarà quello fissato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, relativo all'anno in cui dovessero verificarsi gli eventuali ritardati pagamenti.

Ai sensi della legge 136/2010, il presente atto sarà risolto automaticamente ed immediatamente nell'eventualità che le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. ovvero di altre modalità idonee per legge a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 12 – Disciplina nei luoghi di lavori

Il legale rappresentante di _____ ha l'obbligo di osservare e di far osservare al personale addetto al servizio le relative norme di legge.

In relazione all'obbligo di disciplina nei luoghi di lavoro, la Direzione dell'Esecuzione, previa motivata comunicazione all'impresa, avrà il diritto di esigere il cambiamento del responsabile del coordinatore/supervisore e/o degli addetti dell'impresa per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dalla negligenza del coordinatore/supervisore e del personale impiegato, e risponde nei confronti dell'Autorità per la malafede dei medesimi nell'impiego dei materiali previsti nell'esecuzione del servizio.

Al riguardo l'operatore economico si obbliga all'osservanza di quanto previsto dall'articolo 23 del capitolato speciale relativamente all'uso di prodotti conformi ai "criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene" di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2012, quali proposti in fase di gara nell'offerta tecnica.

Art. 13 - Sicurezza

L'operatore economico si obbliga ad osservare ed a far rispettare dalle proprie maestranze, quanto stabilito dal decreto legislativo 81/2008, e successive modificazioni, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e dalle leggi collegate vigenti in materia, in quanto applicabili.

Art. 14 – Risoluzione del contratto

In caso di inadempienza da parte di _____ degli obblighi contrattuali, l'Autorità si riserva la facoltà di provvedere d'ufficio a rischio

dell'operatore economico stesso e di risolvere il presente contratto, fatta salva l'azione di risarcimento danni, prevista nelle forme di legge.

L'Autorità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del Codice Civile, potrà intimare per iscritto, a mezzo p.e.c., all'impresa di adempiere entro il termine di giorni 15 (quindici) con l'avvertenza che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto.

Per effetto della risoluzione come sopra disposta, non potrà accampare pretese di qualsiasi genere.

Art. 15 – Sospensione del servizio

per nessun motivo, neppure in caso di controversia, può sospendere o rallentare di sua iniziativa il servizio oggetto del presente contratto, né rifiutarsi di eseguire gli ordini di servizio che riguardino l'andamento del servizio stesso secondo le norme contrattuali. Per qualsiasi arbitraria sospensione del servizio da parte dell'Operatore economico esecutore, l'Autorità ha diritto alla risoluzione del contratto a norma del precedente articolo 14.

In merito alla sospensione, si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 16 – Disposizioni in materia di rifiuti

si obbliga alla piena osservanza del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni, in materia di rifiuti, in quanto applicabile.

prende atto della politica ambientale dell'Autorità adottata con Direttiva del Commissario dell'Autorità Portuale n. 1/2016 del 20 settembre 2016.

Art. 17 - DUVRI

L'operatore economico, ai sensi del decreto legislativo 81/2008, ha predisposto e consegnato all'Autorità il proprio documento di valutazione dei rischi interferenziali, con l'individuazione dei rischi prevedibili e delle misure atte ad evitarli. Tale documento, che dovrà essere all'occorrenza aggiornato, sarà messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive.

Il sig. _____, responsabile della sicurezza, ed il Direttore dell'Esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigileranno sull'osservanza del documento. Le gravi o ripetute violazioni del documento da parte dell'operatore economico, previa formale messa in mora dello stesso, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 18 – Verifiche ispettive

Ai sensi dell'articolo 36 bis della legge 248/2006, il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale potrà adottare il provvedimento di sospensione del servizio qualora venisse riscontrato l'impiego di personale non risultante da scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel servizio, ovvero nel caso di reiterate violazioni delle norme in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale. La sospensione potrà essere attivata anche su segnalazione degli ispettori di vigilanza dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.P.S.. Il provvedimento potrà essere revocato dagli ispettori del lavoro a condizione che i lavoratori siano regolarizzati o che siano ripristinate le regolari condizioni di lavoro. L'Autorità, al riguardo, applicherà le penali previste per mancata esecuzione per ogni giornata interessata dalla sospensione

lavorativa adottata dagli ispettori.

Art. 19 - Penali

Qualora venisse accertata dal Direttore dell'Esecuzione una mancata, difettosa, tardiva od insufficiente esecuzione di una o più delle singole voci contenute nella Lista delle categorie di lavoro, interventi di cui si compone il servizio, la relativa contestazione scritta all'operatore economico assegnerà il termine di dieci giorni naturali e consecutivi per la presentazione di eventuali argomenti giustificativi.

Accertata definitivamente l'inadempienza, l'Autorità applicherà a le seguenti penalità, il cui importo sarà trattenuto all'atto della liquidazione della corrispondente fattura mensile: a) mancata esecuzione Euro 300,00 (trecento/00), b) tardiva esecuzione Euro 200,00 (duecento/00), c) irregolare esecuzione Euro 100,00 (cento/00).

L'irregolare o tardiva esecuzione potranno essere contestate a per un massimo di dieci volte, dopo di che l'Autorità applicherà la sanzione superiore.

Art. 20 - Recesso

A norma dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016, l'Autorità ha il diritto di recedere, in qualunque tempo, dal contratto previo il pagamento del servizio eseguito, ai prezzi contrattuali, oltre al decimo dell'importo contrattuale del servizio non eseguito, escluso ogni altro compenso.

Art. 21 – Foro competente

Qualunque controversia che dovesse sorgere tra le Parti nella esecuzione o nell'interpretazione del contratto e qualunque sia l'oggetto della medesima, la competenza a conoscere nel merito sarà deferita al Foro di Trieste.

Le controversie relative a diritti soggettivi potranno essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 50/2016.

Sono fatte salve le norme acceleratorie vigenti in materia di contenzioso riguardanti le riserve, di cui all'articolo 205 del predetto decreto.

Art. 22 – Intesa di Legalità

Con la firma del presente atto _____ dichiara di avere esatta conoscenza dei disposti delle leggi in materia di lotta alla criminalità organizzata e subaffidamento, e pertanto si impegna, per quanto di sua competenza, all'osservanza ed al rispetto delle predette leggi.

_____, dichiara di avere esatta conoscenza di tutti gli obblighi ad essa derivanti dall'applicazione dell'Intesa per la legalità tra la Prefettura – U.T.G. di Trieste, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale – porti di Trieste e Monfalcone, e di accettare ed applicare le relative disposizioni.

Pertanto, _____ dichiara quanto segue:

- 1) di impegnarsi a comunicare all'Autorità l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento in relazione a contratti e sub contratti, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
- 2) di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva agli Organi competenti di tentativi di concussione, ovvero ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (*richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese,*

danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere), che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'affidamento del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, ovvero ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa o soggetti aventi potere decisionale nell'impresa, variamente denominati, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416-bis, 416-ter del codice penale e quelli elencati nell'articolo 51, comma 3 bis del codice di procedura penale; -----

3) di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del presente contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al sub appalto o sub contratto, qualora dovessero essere rilasciate dalla Prefettura competente, successivamente alla stipula del presente contratto o di un sub contratto, informazioni antimafia interdittive di cui agli articoli 84 e 91 del decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i.. Il medesimo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. In tali ipotesi, a

carico dell'impresa oggetto della informativa interdittiva sarà applicata anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, fatte salve le utilità conseguite, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni eseguite al momento; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell'Autorità, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile;

4) di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al sub appalto o sub contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

5) a) di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al sub appalto o al sub contratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria, in entrata o in uscita, senza avvalersi degli intermediari e dei conti correnti dedicati di cui all'articolo della legge citata.

5) b) di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi ed i pagamenti, di importo superiore a tremila Euro, attraverso conti correnti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 50% del

valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

5) c) di impegnarsi a richiedere analoga clausola nei contratti di sub appalto e nei sub contratti che l'impresa andrà a stipulare.

Da parte sua, l'Autorità si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del codice civile ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria, sia stata disposta successivamente alla stipula del presente contratto oppure successivamente all'inizio dell'appalto, misura cautelare ai sensi dell'articolo 321 c.p. in relazione ai delitti di cui agli articoli 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 416 bis, 416 ter c.p. e tutti i reati previsti dall'articolo 51 comma 3 bis c.p.p.. L'Autorità si assume, altresì, l'onere delle clausole allegare all'Intesa.

Art. 23 – Spese contrattuali

Sono a carico di _____ le spese di bollatura virtuale del presente atto e la sua eventuale registrazione in caso d'uso, nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni, con esclusione dell'I.V.A. che, se dovuta, rimarrà a carico dell'Autorità.

La prestazione oggetto del presente atto è imponibile dell'I.V.A.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le Parti dichiarano i seguenti codici fiscali: Autorità n. 00050540327; _____ n. _____ .

Art. 24 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei suoi

allegati, le Parti faranno riferimento alle norme in materia di contratti pubblici, al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e loro successive modificazioni ed integrazioni, alle norme del Codice Civile ed alle altre disposizioni, legislative e regolamentari, vigenti in materia di servizi di pulizia, sicurezza sul lavoro e di contrasto al lavoro irregolare, se ed in quanto applicabili.

=====

Il presente atto è stato redatto mediante l'utilizzo degli strumenti informatici ed è da registrare soltanto in caso d'uso ai sensi dell'articolo 10 – Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto a video, approvato e sottoscritto dalle Parti con modalità di firma digitale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere s) ed f) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), conformemente a quanto disposto dall'articolo 32, comma 14 del decreto legislativo n. 50/2016, il presente atto contiene un'inserzione allegata in copia fotostatica in formato .pdf sub "A": decreto n. 1590 di delega di firma, e consta a video di numero facciate intere e fino qui della .

Trieste,

L'Operatore Economico

Il Legale Rappresentante

sig.

(firmato digitalmente)

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale

- Porti di Trieste e Monfalcone

Il Segretario Generale

Mario Sommariva

(firmato digitalmente)